

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IM-  
MOBILI.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 135 DEL 16-  
12-1998.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DELLO STESSO ORGANO NUMERI:

63 DEL 21-12-1999  
124 DEL 13-12-2000  
7 DEL 22-02-2000  
106 DEL 19-12-2001  
37 DEL 21-04-2005  
124 DEL 29-11-2005  
21 DEL 16-03-2006  
65 DEL 12-09-2006  
12 DEL 11-01-2007  
33 DEL 29-03-2007  
115 DEL 25-11-2008  
115 DEL 07-12-2011

**TESTO COORDINATO**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Legnago nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

**ART. 2**  
**DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE**

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 sono così definiti:

- **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

L'area fabbricabile è soggetta all'imposta comunale sugli immobili dal momento della sua adozione da parte del Consiglio comunale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, comprese le attività connesse ed all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% (sessanta per cento) del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

#### ART. 3

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPO- NIBILE

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 (cento) alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 25.

#### ART. 4

#### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale, entro i termini fissati dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro tale termine, le aliquote e le detrazioni di intendono prorogate di anno in anno.

#### TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 5  
ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende abitazione principale quella nella quale, salvo prova contraria, il soggetto persona fisica ha la residenza anagrafica e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado);
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché non locata;

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), d), e) se deliberata dal comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437, convertito con Legge 24.10.1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui al punto d);
- detrazione d'imposta, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) e); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissata dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 4; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, a condizione che appartengano ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari contigui anche se con accesso da vie diverse.

ART. 6  
RIDUZIONI D'IMPOSTA

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere

applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

- Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria, ect.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posto auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

#### ART. 6 BIS

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 311

I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto, oppure dichiarate ma per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per

interventive variazioni edilizie, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2007, all' Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

La mancata o inesatta indicazione della sopracitata data comporterà l'inammissibilità della definizione agevolata.

Gli atti di attribuzione/aggiornamento devono essere definitivamente accettati dall'Agenzia del Territorio in sede di verifica.

I soggetti passivi I.C.I. che intendono avvalersi di tale facoltà, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità d'imposta arretrate di loro competenza, riferite agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 e 2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 5,2 per mille per gli anni dal 2001 al 2004 e del 6,2 per mille per gli anni 2005 e 2006, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente. In entrambi i casi, sono esclusi gli interessi e le sanzioni amministrative dovute.

Per le annualità d'imposta successive al 2005 si applicheranno le aliquote determinate per ogni anno.

Dell'avvenuta presentazione degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale all'Agenzia del Territorio, dovrà essere data tempestiva comunicazione per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune, indicando le generalità del soggetto passivo, gli identificativi catastali dell'immobile e la data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

La definizione agevolata delle annualità arretrate si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute come segue:

- entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, se l'importo complessivo da pagare non supera euro 300,00;

- entro 60 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, se l'importo complessivo da pagare supera euro 300,00 e fino a euro 600,00;

- entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, se l'importo complessivo da pagare supera euro 600,00 e fino a euro 900,00;

- entro 120 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, se l'importo complessivo da pagare è superiore a euro 900,00;

Il versamento dovrà essere eseguito utilizzando i bollettini ICI ordinari (uno per ogni anno d'imposta) e la copia consegnata all'Ufficio Tributi.

L'Ufficio Tributi provvederà alla verifica dell'indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 7  
ESENZIONI

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, anche in forza di un contratto di comodato nel caso in cui l'Ente non abbia scopo di lucro.

Sono inoltre esenti dal pagamento dell'imposta le aree edificabili, così come definite dall'art. 2, lett. b), del decreto legislativo 30-12-1992, n. 504, destinante esclusivamente alle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20-5-1982, n. 222 e gli immobili, diversi dalle abitazioni, posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER), concessi in comodato d'uso senza corrispettivo al Comune di Legnago.

TITOLO III  
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 8  
DENUNCE E COMUNICAZIONI  
**(soppresso da 1-1-2007)**

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.

Il contribuente è obbligato a comunicare al comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la modificazione della soggettività passiva si è verificata; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune. L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione da lire 200.000 (duecentomila) a lire 1.000.000 (unmilione) per ogni unità immobiliare.

ART. 9  
VERSAMENTI

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione congiunta.

I versamenti continuano ad effettuarsi tramite il Concessionario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37, comma 55, del decreto legge 4-7-2006, n. 223, convertito dalla legge 4-8-2006, n. 248. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di valutare altre forme di riscossione, in aggiunta o in sostituzione del Concessionario, qualora quest'ultime garantiscano migliori condizioni di funzionalità, efficienza ed economicità del servizio.

ART. 10  
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento

dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

#### ART. 11 ACCERTAMENTI

Per le annualità d'imposta 1999 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In conformità dei commi 3 e 4 della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dall'anno di imposta 2000, gli interessi per la riscossione ed i rimborsi saranno computati applicando il tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile. Per le annualità pregresse gli stessi interessi saranno rapportati a quelli fissati, per le stesse annualità, per i tributi erariali, con eccezione degli interessi relativi alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, ovvero al rimborso dell'imposta versata in eccedenza, a seguito dell'attribuzione delle rendite catastali definitive agli immobili che ne erano sprovvisti. In tal caso verrà applicato, per la riscossione e per i rimborsi, per tutti i periodi d'imposta, l'interesse legale vigente al momento della liquidazione.

La tolleranza del 30% fissata dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 504/92, viene elevata al 100% e la relativa maggiorazione del 20% viene ridotta al 5% per la parte eccedente il 100%.

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento generale, determinerà le modalità della rateizzazione per le annualità pregresse.

#### ART. 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione dei tributi curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. Una particolare attenzione sarà prestata alla gestione ed al funzionamento della costituenda banca dati comunale.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno anche la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Al fine di incentivare l'attività di accertamento e di controllo, una percentuale pari al 5 (cinque) per cento delle somme riscosse, a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento e liquidazione e per eventuali definizioni agevolate, introdotte ai sensi dell'art. 13, co. 1, della legge 27-12-2002, n. 289, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### ART. 13 RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27-12-2006, n. 296, il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto

alla restituzione.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche per i periodi d'imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

#### ART. 14 RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso di imposta e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso d'imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Il rimborso compete per un massimo di anni 2 (due).

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è

che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per le esecuzioni di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norma di legge approvate definitivamente;

Relativamente alle aree edificabili in regime di adozione (non ancora approvate dalla Regione), per le quali valgono le disposizioni contenute nel presente articolo, il rimborso è dovuto anche per le annualità d'imposta successive ai due anni previsti.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accertare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

ART. 15  
CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16  
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 17  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ART.18  
NORME TRANSITORIE

A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine di mesi 6 (sei) dall'entrata in vigore del presente Regolamento.